



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2018

Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (cosiddetta riforma Dini), ha sancito il passaggio dal sistema di liquidazione dei trattamenti previdenziali con il calcolo retributivo a quello con il computo contributivo. La differenza sostanziale tra i due sistemi è che nel sistema retributivo la pensione corrisponde ad una percentuale dello stipendio del lavoratore (essa dipende dall'anzianità contributiva e dalle retribuzioni, in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo della vita lavorativa, che tendenzialmente sono le più favorevoli), mentre nel sistema contributivo l'importo della pensione dipende dall'ammontare dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa (in particolare, l'importo della pensione si ottiene moltiplicando un coefficiente di trasformazione – relativo alla data di decorrenza della pensione – per il montante contributivo individuale – corrispondente alla somma dei contributi versati annualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore – e rivalutati mediante un tasso di capitalizzazione legato all'andamento del prodotto interno lordo – PIL). Tali coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla summenzionata legge, dovevano essere rivisitati – trascorsi dieci anni – affinché fossero adeguati all'evoluzione demografica.

Tuttavia, la prima revisione degli stessi è stata determinata con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 (cosiddetta riforma Damiano), secondo la quale veniva, altresì, sancito che la trasformazione dei coefficienti avvenisse su base triennale.

Una ulteriore revisione di tali coefficienti è stata già decretata per il triennio 2016-

2018, e dal 1° gennaio 2019 essa diverrà biennale, in base a quanto stabilito dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta riforma Fornero).

Il comma 146 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 13 dell'articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011, ha disposto che: «Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi».

Sino ad oggi, ad ogni revisione dei predetti coefficienti, essi vengono costantemente diminuiti e, in particolar modo per il personale militare, dal 1° gennaio 1996 al 1° gennaio 2016 il coefficiente previsto per i sessanta anni di età anagrafica (limite ordinamentale previsto per la cessazione del servizio) si è ridotto di circa l'11,12 per cento passando da 5,163 per cento a 4,589 per cento. La tabella con i coefficienti di trasformazione in vigore dal 2016 e più precisamente nel triennio 2016-2018, di cui al decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferma al 4,589 per cento il coefficiente previsto per i sessanta anni.

Tali effetti distorsivi sono stati ancor più accentuati per effetto del blocco degli stipendi del pubblico impiego, nonché per lo sfavorevole andamento del PIL che, come già riportato, è alla base della determinazione del tasso di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo annuo.

Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è stato anch'esso assoggettato a quanto disposto dalla legge n. 335 del 1995 e, pertanto, coloro i quali sono stati arruolati a partire dal 1° gennaio 1996 nonché quelli che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni hanno subito, più degli altri lavoratori, notevoli penalizzazioni sotto il profilo previdenziale atteso che, contrariamente a quanto avvenuto per altri settori della pubblica amministrazione (vedasi personale assicurato presso i fondi Perseo Sirio ed Espero), per il comparto difesa, sicurezza e del soccorso pubblico la previdenza complementare non è mai stata attivata.

Varie sono state, nel corso degli anni, le disposizioni in materia, quali l'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 20 dicembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000), l'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza che, tuttavia, si sia mai giunti alla soluzione del problema.

A tali propositi, il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di porre rimedio all'annosa questione sopra riportata, riconoscendo al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia:

- con riferimento alle sole quote di anzianità maturate in regime contributivo e per i soli trattamenti pensionistici maturati al raggiungimento dei limiti di età ordinamentali, una rivalutazione annua figurativa dei montanti contributivi tale da integrare gli assegni di futura percezione, sanandone in parte il consistente depauperamento causato da vent'anni di ritardo nell'avvio della previdenza complementare di comparto;

- il diritto di opzione futuro tra la costituita previdenza complementare e la istituita rivalutazione monetaria dei montanti contributivi qualora, all'atto della costituzione dei fondi di previdenza, i dipendenti del comparto abbiano conseguito un'anzianità contributiva tale da non garantire la maturazione di rendimenti, nell'ambito del secondo pilastro, che possano adeguatamente integrare i trattamenti pensionistici assicurati dal sistema obbligatorio nazionale.

In particolare, il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge ovvero che nelle more dell'attivazione della previdenza complementare anche per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, s'introducono dei benefici all'atto della cessazione del servizio.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, destinatario del sistema di calcolo misto e contributivo, che cessi dal

servizio per conseguimento dei limiti ordinali e con riferimento alle sole anzianità contributive maturate, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino all'atto di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, si veda riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari allo 0,05. Tale previsione consentirà di sopperire alla mancata integrazione dei fondi pensionistici derivanti dal mancato avvio della previdenza complementare di comparto.

Al comma 2 si introduce un'analogha previsione in favore del personale che, destinatario del contributivo *pro rata*, possa far valere al 1° gennaio 2017 un'anzianità in regime contributivo di almeno cinque anni.

Al comma 3 si introduce una ulteriore salvaguardia, in favore del personale del comparto, che dispiegherebbe i propri effetti allorché il mancato avvio della previdenza complementare continuasse a protrarsi nel tempo, danneggiando ulteriormente il personale prossimo alla quiescenza.

Al comma 4 si stabilisce, riaffermando un principio già esistente nell'ordinamento giuridico, che il trattamento pensionistico non possa comunque superare l'importo complessivo del medesimo che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di

calcolo del sistema retributivo (trattasi di una norma di salvaguardia in favore dell'erario).

Infine, il comma 5 pone una norma di interpretazione autentica. Ad oggi, infatti, quantunque la succitata legge n. 335 del 1995 abbia previsto che il pubblico impiego transiti in regime di trattamento di fine rapporto (TFR) per poter accedere alla previdenza complementare, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è rimasto assoggettato alla più gravosa contribuzione del trattamento di fine servizio (TFS) e quindi destinatario del cosiddetto «trattamento di buonuscita». Tale situazione, di fatto, impedirebbe al citato personale di accedere al «secondo pilastro» allorché lo stesso fosse costituito. Alla luce di quanto precede si è ritenuto di sancire la permanenza in regime di TFS per il solo personale che opti per gli incrementi figurativi lasciando la possibilità al restante di optare per il TFR (eventualmente *pro rata*) e quindi contribuire alla propria posizione di previdenza complementare.

L'articolo 3 reca l'entrata in vigore della legge che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nelle more dell'attivazione della previdenza complementare anche per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, introduce per tali comparti dei benefici all'atto della cessazione del servizio.

Art. 2.

(Valorizzazione dei trattamenti di quiescenza complementare per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2017 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al

comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00